

**SAGGI**  
**(ESSAYS)**



# Piccola mappa del linguaggio giuridico (per non giuristi)

Riccardo Guastini\*

## Riassunto

In questo saggio, l'autore propone e sviluppa una piccola mappa non già del “linguaggio del diritto” in senso stretto, bensì del linguaggio del diritto così come ricostruito dalla scienza giuridica. A questo scopo, l'autore ne analizza la morfologia (§1), la sintassi (§2) e la semantica (§3).

**Parole chiave:** Linguaggio giuridico. Scienza giuridica. Morfologia. Sintassi. Semantica.

## *Abstract*

In this essay, the author proposes and develops a small map, not of legal language in the strict sense, but of legal language as reconstructed by legal science. To this end, the author analyzes its morphology (§1), syntax (§2) and semantics (§3).

**Keywords:** Legal Language. Legal Science. Morphology, Syntax, Semantics.

## 0. “Linguaggio giuridico”

La locuzione “linguaggio giuridico” può essere usata per denotare non meno di due cose concettualmente e logicamente distinte: il linguaggio *del* diritto e il linguaggio *sul* diritto, rispettivamente.

Diciamo, per intenderci: una cosa è la costituzione, una legge, un codice (il Codice civile, poniamo); altra cosa è un manuale universitario di diritto (un manuale di diritto civile o costituzionale).

---

\* Istituto Tarello per la Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, via Balbi 30/18, 16126 Genova, Italia, [guastini@unige.it](mailto:guastini@unige.it).

- (i) Il linguaggio *del* diritto è, banalmente, il linguaggio dei testi normativi, ossia delle fonti del diritto<sup>1</sup>: le leggi, la costituzione, i regolamenti, e quant'altro.
- (ii) Il linguaggio *sul* diritto è il linguaggio della (cosiddetta) “scienza giuridica”<sup>2</sup> o, se si vuole, della “giurisprudenza” nel senso classico di *prudentia juris*.

Questa distinzione costituisce già una prima, approssimativa, mappatura: disegna, per così dire, i confini ultimi del linguaggio giuridico<sup>3</sup>.

Il linguaggio del diritto è, *prima facie*, un linguaggio normativo o prescrittivo, i.e. un insieme di enunciati che esprimono norme (con tutte le precisazioni e distinzioni che seguiranno), funzionalmente diretti a guidare la condotta.

Il linguaggio della scienza giuridica, per contro, si presenta (o si pretende) come un metalinguaggio descrittivo che verte sul diritto, cioè su norme. Un insieme di “proposizioni normative”, si usa dire: proposizioni per la loro semantica (enunciati dotati dei valori di verità), normative per il loro oggetto (non fatti, ma norme).

Ma, in verità, le cose sono assai più complesse. Giacché la scienza giuridica non si limita affatto a descrivere il suo oggetto, il diritto (qualunque cosa ciò possa esattamente significare<sup>4</sup>): piuttosto lo ricostruisce, lo modella, e lo arricchisce.

La scienza giuridica ricostruisce e modella il suo oggetto – cioè, il diritto stesso – definendo o ridefinendo i concetti impiegati dalle fonti normative; lo arricchisce costruendo, con opportune operazioni inferenziali, norme che si pretende siano implicite (sebbene non in senso strettamente logico); risolve antinomie e colma lacune<sup>5</sup>.

Ciò è quanto dire che tra diritto e scienza giuridica vi è una relazione osmotica

<sup>1</sup> Ciascuna delle quali corrisponde a una diversa autorità normativa. “Fonti del diritto” è una metafora trasparente, che non richiede elucidazioni.

<sup>2</sup> “Cosiddetta”, perché il suo statuto epistemologico è alquanto problematico. Ma non è questo il luogo per discuterlo.

<sup>3</sup> Volendo, si potrebbe allargare lo sguardo a quello che, in mancanza di meglio, chiamerò il linguaggio *col* diritto. Mi riferisco al linguaggio degli organi dell'applicazione (giudici e pubblica amministrazione) e degli avvocati. Il cui discorso è principalmente un insieme di argomentazioni in cui gli enunciati delle fonti e della scienza giuridica svolgono il ruolo di premesse, e la cui conclusione, detto grossolanamente, è una prescrizione individuale e concreta (del tipo “L’assassino Tizio deve essere punito così-e-così”, “Il contratto fra Caio e Sempronio è valido”). Ma questo terzo tipo di linguaggio, il linguaggio col diritto, qui mi limito a menzionarlo. Sfugge inoltre a questa classificazione il linguaggio della teoria generale del diritto, che, a mio modo di vedere, è una combinazione (ma non una confusione) di analisi dei concetti propri delle fonti e della scienza giuridica (laboratorio concettuale) e delle argomentazioni dei giuristi e degli organi dell'applicazione (metagiurisprudenza).

<sup>4</sup> Come si può descrivere una norma, ad esempio la norma “Gli assassini devono essere puniti”? Sospetto che vi sia solo un modo: ripetere la norma come un’eco, o parafrasarla. Senonché l’eco di una norma – una “norma iterata” – non pare la descrizione di alcunché: pare null’altro che la norma stessa eventualmente riformulata e... debilitata. Scarpelli 2022. Altra cosa è la descrizione non di una norma, ma dell’uno o dell’altro fatto connesso ad una norma: ad esempio, la sua avvenuta promulgazione (non un fatto bruto, beninteso, ma un “fatto istituzionale”), la sua vigenza (in un senso che non posso qui specificare), la sua effettività, etc.

<sup>5</sup> Bobbio 1949.

che, ferme restando le differenze concettuali o logiche (linguaggio v. metalinguaggio), rende spesso difficile tracciare un confine.

Sta di fatto che a me pare impossibile dire qualcosa di significativo sul linguaggio del diritto prescindendo dal modo in cui la scienza giuridica ne ricostruisce la struttura formale e i concetti fondamentali.

Sicché parlerò non propriamente del “linguaggio del diritto”, bensì del *linguaggio del diritto così come ricostruito dalla scienza giuridica*.

## 1. Morfologia

Il diritto dirige il comportamento e disegna i rapporti sociali fondamentalmente in due modi: per un verso, modalizzando deonticamente la condotta e, per un altro verso, istituendo relazioni intersoggettive e distribuendo vantaggi e svantaggi ai soggetti coinvolti.

Orbene, i concetti fondamentali in cui si articola la morfologia del diritto si dispongono in due classi: i concetti deontici e i concetti “hohfeldiani” (così chiamati perché messi a punto da un grande giurista americano, Wesley N. Hohfeld, all’inizio del secolo scorso)<sup>6</sup>.

- (i) Le modalità deontiche sono quattro: obbligo, permesso, divieto, e facoltà.

Le modalità deontiche qualificano la condotta, e così facendo la dirigono. Ma raramente si incontrano nel linguaggio delle fonti: per l'appunto sono frutto di interpretazione e ricostruzione concettuale degli enunciati del diritto, appartengono cioè al metalinguaggio della scienza giuridica, più che al diritto stesso.

Prendete, ad esempio, le disposizioni di diritto penale, del tipo “Chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con la reclusione così-e-così”. Sono enunciati grammaticalmente indicativi, all'apparenza dichiarativi, che paiono constatare un fatto. Ma è a tutti ovvio che (a) esprimono una norma e (b) ne implicano un'altra. Detto semplicemente: “Gli assassini devono essere puniti”, norma espressa, e “L'assassinio è proibito”, norma implicita derivata. Norme, dunque, la cui formulazione appropriata sarebbe deontica.

I concetti deontici sono interdefinibili: obbligatorio significa non-permesso-che-non, vietato (o proibito) significa obbligatorio-che-non, e così avanti.

Questione interessante è se si debba assumere permesso o invece obbligo come concetto indefinito definiente. Spesso, nella letteratura di logica deontica si pre-

---

<sup>6</sup> Hohfeld 1969; Ross 1968: 116 ss. Tra i giuristi italiani, pochi, temo, conoscono questa letteratura. Una rara eccezione è Trimarchi 1983: cap. V.

ferisce permesso come indefinito definiente<sup>7</sup>. Ma vi è una buona ragione teorico-giuridica per preferire obbligo.

Supponiamo di avere un insieme di norme tutte solo permissive (“È permesso che *p*”, “È permesso che *q*”, e così avanti). Diremmo che si tratta di un ordinamento giuridico o, più in generale, di un ordinamento normativo della condotta? La risposta è, ovviamente, no: un insieme di norme siffatte, in assenza di anche una sola norma imperativa, sarebbe indistinguibile dal cosiddetto “stato di natura”, caro alla filosofia politica moderna, nel quale, in assenza di diritto, tutto è permesso<sup>8</sup>. (In che senso? Ci ritorno tra un istante.)

Insomma, non c’è diritto senza (almeno) un obbligo. Il concetto di obbligo è parte necessaria del *definiens* di “diritto”. E, aggiungerei, non c’è obbligo senza sanzione: in assenza di sanzioni non si hanno comandi, e dunque obblighi, ma consigli, raccomandazioni, suggerimenti<sup>9</sup>. Sicché “sanzione” è, a sua volta, parte necessaria del *definiens* di “obbligo”, e per conseguenza dello stesso concetto di “diritto”. Non c’è diritto senza sanzione.

Ma, tornando sul permesso, occorre domandarsi: “permesso” in che senso? Nel linguaggio del diritto, “permesso” significa permesso (non obbligatorio-che-non), punto. Per contro, nel linguaggio della scienza giuridica, e del resto anche nel linguaggio comune, “permesso” è vocabolo ambiguo. (a) In senso forte (o positivo), denota il contenuto di una norma permissiva. (b) In senso debole (o negativo), denota piuttosto l’assenza di qualunque norma imperativa. Il permesso in senso debole altro non è che la “libertà naturale”, concettualmente preesistente a qualsivoglia ordinamento normativo della condotta. Discorso analogo vale per “facoltà”.

“Obbligo”, per contro, non ha un analogo senso debole: così è perché non si danno obblighi in natura. Non vi è obbligo in assenza di una norma positiva (cioè, posta da un atto normativo umano) che lo statuisca<sup>10</sup>.

(ii) I concetti hohfeldiani – quasi tutti artificiali se si guarda al linguaggio effettivo delle fonti – sono otto o, per meglio dire, quattro più le loro negazioni (le quali sono pertanto prive di autonomia concettuale).

I primi due – pretesa e obbligo (e relative negazioni) – catturano il contenuto di

<sup>7</sup> Per es., von Wright 1951.

<sup>8</sup> Scarpelli 1982.

<sup>9</sup> Bobbio 1961.

<sup>10</sup> Questione di grande interesse teorico è se i concetti deontici possano essere utilizzati, e in che senso, nel metadiscorso della scienza giuridica per descrivere il diritto vigente (che parrebbe cosa diversa dal ripetere le norme come un’eco). A questo riguardo, non si può non ricordare l’idea di Jeremy Bentham, secondo cui, nel discorso della scienza giuridica, intesa come scienza empirica, un enunciato del tipo “Tizio ha l’obbligo di fare *x*” è traducibile senza perdita di significato nell’enunciato (fattuale, predittivo di un futuro contingente) “Se non farà *x*, Tizio probabilmente incorrerà in una sanzione”. In proposito: Hart 1982: cap. VI; Chiassoni 2016: 20 ss.

norme di condotta, e si prestano ad una riformulazione deontica.

I rimanenti due – potere e soggezione (e relative negazioni) – si riferiscono al contenuto di norme di competenza: si tratta di “norme sulla produzione giuridica”, norme cioè che hanno ad oggetto non la condotta, ma atti normativi (i.e. creativi di norme), e, per quanto posso vedere, non si prestano ad una riformulazione deontica<sup>11</sup>.

I concetti hohfeldiani non sono propriamente qualificazioni della condotta: denotano piuttosto situazioni soggettive di vantaggio o svantaggio, distribuite dal diritto, entro una relazione intersoggettiva, non personale o sociale, ma giuridica per l'appunto, i.e. istituita dal diritto, e in questo senso artificiale. Ad esempio, la relazione tra creditore e debitore, la relazione tra il potere legislativo e i cittadini, o la relazione tra il potere giurisdizionale e le parti del processo.

Il pregevole effetto di questa costruzione concettuale, che ora vado a chiarire, è la definitiva disambiguazione del concetto di “diritto (in senso) soggettivo” (in inglese: “right”, non “law”), comunemente usato dai giuristi, come dalla gente comune, con una varietà di significati: un *catch-all concept*<sup>12</sup>.

(a) Si riferiscono alla condotta i concetti di pretesa, obbligo, e le loro negazioni: non-pretesa (espressione artificiosa, ma non esiste nella lingua italiana vocabolo appropriato) e libertà. Ad ogni pretesa di un soggetto corrisponde l'obbligo di un altro soggetto. All'assenza di pretesa corrisponde l'assenza di obbligo, ossia la libertà.

La corrispondenza sta in ciò, che un enunciato della forma “A ha una pretesa verso B” è traducibile, senza perdita di significato, nell'enunciato (deontico) “B ha un obbligo verso A”.

(b) Si riferiscono ad atti normativi i concetti di potere (o competenza), soggezione, e le loro negazioni: incompetenza, immunità. Alla competenza (al potere) di un soggetto corrisponde la soggezione di un altro soggetto. All'assenza di competenza, cioè all'incompetenza (l'assenza di potere), corrisponde l'immunità (la non-soggezione).

Non mi dilungo con esempi, ma faccio notare una cosa interessante.

Nel linguaggio della scienza giuridica, i termini “libertà” e “non-pretesa” – proprio come “permesso” e “facoltà” – sono ambigui. Talora, “libertà” è usato per descrivere il contenuto di una norma positiva (tipicamente: una norma permissiva

<sup>11</sup> Se non al prezzo di faticose e inutili contorsioni concettuali.

<sup>12</sup> I concetti hohfeldiani, di cui subito dirò, sono “atomici”, non ulteriormente scomponibili in concetti più semplici, ma suscettibili di essere variamente combinati in situazioni complesse, “molecolari”. Ad esempio, la situazione soggettiva di diritto civile detta “autonomia contrattuale” risulta dalla combinazione di diverse libertà e poteri. Accade anche che una situazione hohfeldiana si combini con una modalità deontica: ad esempio, nell'ordinamento vigente, il pubblico ministero ha il potere (hohfeldiano) e insieme l'obbligo (deontico) di esercitare l'azione penale (quando abbia una notizia di reato).

o facoltizzante, che espressamente conferisce una libertà, come tante norme costituzionali; oppure una norma che libera da un obbligo preesistente, per esempio abrogando una norma imperativa precedente o introducendo in essa una eccezione). Talaltra, “libertà” è usato per descrivere semplicemente la mancanza di esplicite norme imperative: il tale comportamento è libero perché (nel senso che) non vi è alcuna norma che lo imponga o lo vieti. Analogamente, “non-pretesa” può essere usato sia per descrivere il contenuto di una norma positiva (ad esempio, la norma che priva un soggetto di una pretesa precedentemente conferita; o la norma che abroga una precedente norma ascrittiva di una pretesa), sia per descrivere l’assenza di norme che conferiscano pretese.

In altre parole, nel linguaggio dei giuristi, anche “libertà” e “non-pretesa” (come “permesso” e “facoltà”) possono assumere, in diversi contesti, un significato forte o un significato debole. Così è perché obblighi e pretese non esistono “in natura”: sono entità (entità linguistiche, beninteso) create dal diritto.

Lo stesso, *mutatis mutandis*, può dirsi per i termini “incompetenza” e “immunità”. Nel discorso della scienza giuridica, “incompetenza” può denotare il contenuto di una norma positiva (tipicamente: una norma che conferisce una immunità, come tante norme costituzionali; o una norma che revoca un potere precedentemente conferito, ad esempio abrogando una preesistente norma attributiva di potere); ma può anche denotare la mancanza di esplicite norme attributive di potere. Analogamente, “immunità” può denotare sia il contenuto di una norma positiva (ad esempio, la norma che libera da una precedente soggezione), sia l’assenza di norme che impongono una soggezione.

Così è perché i poteri e le soggezioni – proprio come le pretese e gli obblighi – non esistono “in natura”: sono entità (linguistiche, fittizie direbbe Jeremy Bentham) create dal diritto.

## 2. Sintassi

Cerco ora di dire qualcosa sulla sintassi del linguaggio normativo.

Ma, di nuovo, la lettera delle fonti non è molto significativa da questo punto di vista. Gli enunciati delle fonti sono quasi sempre enunciati indicativi: mai imperativi, spesso (nella forma) dichiarativi, raramente deontici, talora “hohfeldiani”<sup>13</sup>. Una

<sup>13</sup> Sia detto per inciso (non è questo il luogo per approfondire l’argomento): la forma sintattica indicativa degli enunciati delle fonti può sollevare delicati problemi interpretativi. Un esempio: l’art. 87.4 Cost. dispone che il Presidente della Repubblica “autorizza” la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa. Pare ovvio (a chi scrive) che, così facendo, la Costituzione conferisca al Presidente un potere (politicamente molto rilevante, tra l’altro), non certo un dovere. Ma capita di leggere sulla stampa quotidiana che l’autorizzazione presidenziale sarebbe invece (addirittura) un “atto dovuto” (così ad es. Marzio Breda, “In questa fase il via libera di Mattarella è un atto dovuto”, *Corriere*

volta di più, per apprezzarne le peculiarità sintattiche, dobbiamo non tanto guardare ai testi delle fonti nel loro tenore letterale, ma rivolgerci al modo in cui la scienza giuridica ne ricostruisce la struttura sintattica (spesso) nascosta.

Ebbene, con qualche eccezione cui farò cenno, generalmente parlando le norme giuridiche – e non solo le norme di condotta – talora esibiscono, più spesso nascondono, una forma sintattica

- (i) condizionale “Se..., allora...” (“Se omicidio, allora obbligo di punizione”) o più raramente
- (ii) bicondizionale “Se, e solo se..., allora...” (“Se, e solo se, diciotto anni, allora maggiore età”).

L’antecedente denota una classe di fatti: si usa chiamarlo “fattispecie”, più precisamente “fattispecie astratta”<sup>14</sup>. Il conseguente denota una conseguenza giuridica, quale l’obbligo di imporre una sanzione, l’acquisizione di uno status o di un diritto soggettivo, la validità o l’invalidità di un atto, e così avanti.

Beninteso, l’antecedente può essere, secondo i casi, un “fatto bruto” (l’assassinio), o invece un fatto cosiddetto “istituzionale”<sup>15</sup> (la cittadinanza, la maggiore età), ossia un fatto qualificato a sua volta da altre norme, concatenate alla norma in questione. Come, ad esempio, sono tra loro concatenate le norme che definiscono la cittadinanza e, rispettivamente, quelle che ascrivono obblighi e diritti ai cittadini<sup>16</sup>.

Così è con qualche eccezione, dicevo. Le eccezioni forse più evidenti sono le norme abrogatrici – “È abrogato l’art. x della legge y” – che non dispongono alcunché per l’avvenire, ma producono direttamente un effetto sistemico, nel senso che modificano diacronicamente il sistema giuridico. Fanno eccezione anche le norme che ascrivono poteri (o competenze).

---

*della sera*, 11.07.2023, p. 6; Giuseppe Salvaggiolo, “L’argine del Colle”, *La stampa*, 15.07.2023, p. 9). Ma la confusione tra potere e dovere non è solo un caso di analfabetismo costituzionale; è piuttosto il precipitato di una dottrina, arbitrariamente preconstituita al testo costituzionale, secondo la quale nell’ordinamento vigente (una forma di “governo parlamentare”) il Presidente sarebbe un “potere neutro”, privo di qualsivoglia potere di indirizzo politico... checché ne dica la costituzione. Una questione analoga si pose nella dottrina francese, in relazione all’interpretazione dell’art. 13.1 della Costituzione del 1958 (“Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres”), all’epoca della prima “cohabitation” (Presidente di sinistra, Governo di destra). Troper 1987.

<sup>14</sup> Nel comune linguaggio dei giuristi si usa distinguere tra “fattispecie concreta” (un fatto singolo) e “fattispecie astratta” (una classe di fatti). Dal che si vede quanto il vocabolo “fattispecie” sia inadeguato: il suo uso naturale sarebbe per denotare un “fatto di specie”, cioè un fatto singolare e concreto, e non una classe; di qui la necessità di aggettivare.

<sup>15</sup> Searle 1969: 50 ss.

<sup>16</sup> Sono tra loro concatenate anche le norme che statuiscono una regola generale e, rispettivamente, quelle che dispongono delle eccezioni. Per esempio: il danno ingiusto deve essere risarcito (art. 2043 Cod. civ.), ma non quando chi ha compiuto il fatto dannoso abbia agito per legittima difesa (art. 2044) o in stato di necessità (art. 2043). Ross 1968: 113 ss.

Ma c'è forse un'altra eccezione che merita attenzione: mi riferisco ai “principi” in quanto cosa distinta dalle “regole”. Distinzione tormentata, oggetto ormai da molti anni, di una discussione interminabile e francamente stucchevole<sup>17</sup>.

Per quanto possono vedere, nel pensiero giuridico comune molte norme sono considerate principi, del tutto indipendentemente dalla loro forma sintattica, per ragioni non logiche, ma assiologiche: perché si ritiene che rivestano nel sistema giuridico una speciale importanza etico-politica, perché sono percepite come norme caratterizzanti l'identità etico-politica del sistema. Volendo esemplificare, si possono menzionare il principio di eguaglianza e il principio della libera manifestazione del pensiero.

Nondimeno, va registrato un modo di vedere<sup>18</sup>, alquanto diffuso, secondo il quale le regole avrebbero forma condizionale, mentre i principi avrebbero forma categorica, non condizionale, sarebbero “privi di fattispecie”, cioè di antecedente<sup>19</sup>.

Secondo questo modo di vedere, le regole hanno un campo di applicazione (relativamente) definito: se si verifica la fattispecie condizionante, segue indefettibilmente la relativa conseguenza giuridica<sup>20</sup>. I principi per contro, essendo privi di antecedente, non hanno un campo di applicazione definito.

Per questa ragione, la loro applicabilità all'uno o all'altro caso concreto è, sovente, discutibile. I principi sono defettibili (*defeasible*, si usa dire), cioè soggetti ad eccezioni implicite non identificabili *ex ante*<sup>21</sup>. E sempre la loro applicazione esige “concretizzazione”.

La concretizzazione di un principio è l'esito di un ragionamento nomopoietico, più o meno complesso (e solitamente non deduttivo), nel quale il principio è usato come premessa – in combinazione con altre premesse di varia natura – per inferirne una regola inespressa, ma, si suppone, implicita. Per esempio: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [principio costituzionale espresso]. L'interrogatorio dell'imputato costituisce parte del procedimento. Non c'è genuina difesa senza presenza del difensore. Pertanto, il difensore deve essere presente all'interrogatorio dell'imputato [norma inespressa derivata]”.

Dove si vede bene la relazione osmotica che intercorre tra diritto e scienza giuridica.

<sup>17</sup> L'atto di nascita della discussione è un saggio, molto famoso, di un fine giurista americano, Ronald Dworkin. Il quale, nel lontano 1967, mise in discussione la tesi corrente che il diritto sia un insieme di “rules” (regole o norme, che dir si voglia), sostenendo che il diritto è piuttosto un insieme di “rules” e “principles”, e negando che questi siano riducibili a quelle, per la loro struttura nonché per la loro fonte. Dworkin 1967.

<sup>18</sup> Alexy 2002; Zagrebelsky 1992; Atienza & Ruiz Manero 1996.

<sup>19</sup> La cosa è sicuramente vera per le norme a contenuto teleologico: ne sono esempi le disposizioni costituzionali dette “programmatiche”.

<sup>20</sup> Salve eventuali eccezioni espressamente disposte da altre norme.

<sup>21</sup> Eccezioni derivanti dalla concomitante applicabilità di altri principi confliggenti. In alcune circostanze, la libertà di stampa fa eccezione ai diritti della personalità (onore, intimità della vita privata); in altre circostanze, i diritti della personalità fanno eccezione alla libertà di stampa.

### 3. Semantica

Dirò infine qualcosa sulla semantica del linguaggio del diritto, ossia delle sue fonti.

Si può convenire, come già dicevo fin dall'inizio, che il linguaggio del diritto sia un linguaggio normativo o prescrittivo<sup>22</sup>. Ciò è quanto dire che gli enunciati del diritto non hanno valori di verità. E questo è il tratto semantico fondamentale del discorso normativo in generale.

Ciò non vuol dire, però, che gli enunciati del diritto siano interamente privi di riferimento semantico. Al contrario, qualunque enunciato normativo non può non includere vocaboli e sintagmi che si riferiscano quanto meno alla condotta richiesta (o proibita, o permessa, etc.) ed eventualmente alle circostanze di fatto in cui essa è richiesta<sup>23</sup>. Beninteso, nel linguaggio naturale tutti i predicati (in senso logico: termini che denotano non entità individuali, ma classi) sono affetti da vaghezza, attuale o potenziale, e hanno dunque un riferimento parzialmente indeterminato<sup>24</sup>.

Ma, detto questo, se avviciniamo lo sguardo, la mappa del linguaggio del diritto appare assai più frastagliata.

Anzitutto conviene, a fini analitici, fissare un concetto stretto di norma: una norma strettamente intesa, diremo, è (il significato di) un enunciato che ha ad oggetto la condotta, qualificandola deonticamente<sup>25</sup>.

Si usa dire che le norme giuridiche siano “regole”, come tali generali e astratte<sup>26</sup>. Che vuol dire? Ebbene, dal punto di vista dell'analisi logica del linguaggio, ciò vuol dire semplicemente questo:

- (a) quanto alla generalità, una norma è un enunciato che include o sottintende il quantificatore universale (“tutti”);
- (b) quanto all'astrattezza, una norma è un enunciato (come già abbiamo visto) dotato di forma condizionale.

<sup>22</sup> Nel modo di esprimersi comune tra i giuristi, tutti gli enunciati del diritto sono detti genericamente “norme” (senza peraltro distinguere tra gli enunciati, detti a volte “disposizioni”, e i loro significati, “norme” in senso proprio). Ma, come vediamo subito, questo modo di esprimersi rende opaca l'articolata semantica del linguaggio delle fonti.

<sup>23</sup> Un fine filosofo del linguaggio (morale), Richard M. Hare, ha denominato “phrastic” la parte referenziale degli enunciati normativi, per distinguerla dal loro “neustic”, ossia dalla loro parte non referenziale (i concetti deontici) e dalla loro funzione pragmatica (dirigere il comportamento). Hare 1952; Scarpelli 1985: 96 ss.

<sup>24</sup> Una forma particolare di vaghezza affligge poi le cosiddette “clausole generali”, o “nozioni a contenuto variabile”: termini o sintagmi che esprimono o presuppongono valutazioni, quali, ad esempio, «danno ingiusto», «buona fede», «buon costume», «pubblico interesse», «atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore», «motivi di particolare valore morale o sociale», «giusta causa», e via enumerando.

<sup>25</sup> La distinzione tra enunciato e significato è cruciale sotto molti punti di vista, ed è il cuore stesso di qualunque teoria dell'interpretazione; ma nel presente contesto può essere trascurata.

<sup>26</sup> Crisafulli 1959.

In altre parole, una norma, per un verso, si riferisce non ad un caso, un evento, particolare, ma ad una classe di casi e, per un altro verso, non “provvede” ad una situazione particolare e concreta già esistente, ma “prevede” un evento futuro contingente e dispone una qualche conseguenza. Diversamente, in assenza di generalità e astrattezza, una norma non sarebbe distinguibile da un “provvedimento” (ad esempio, un esproprio, un’ autorizzazione, una nomina, un atto di controllo amministrativo)<sup>27</sup>.

Una norma è introdotta dal condizionale “se”. Un provvedimento è introdotto, piuttosto, dalla clausola “poiché”, la quale esprime non una condizione, ma piuttosto una sorta di “motivazione”.

Questa semplice definizione di “norma” abbraccia ovviamente le norme imperative (comandi e divieti), ma anche le norme permissive e facoltizzanti. Nondimeno, non deve sfuggire, anzitutto, che le norme permissive e facoltizzanti, di per sé, non dirigono in alcun modo il comportamento e, inoltre, che esse sono funzionalmente dipendenti dalle norme imperative, nel senso seguente.

Una norma permissiva o facoltizzante può assumere l’una o l’altra di queste due funzioni: (i) abrogare (in tutto o in parte<sup>28</sup>) una norma imperativa preesistente, in virtù della metanorma *lex posterior derogat priori*, oppure (ii) invalidare preventivamente una possibile norma imperativa futura, in virtù della metanorma *lex superior derogat inferiori*<sup>29</sup>. (Ma su queste due metanorme dirò ancora qualcosa più avanti.)

Ora, non tutti gli enunciati delle fonti sono norme nel senso appena definito. Al contrario, il diritto è affollato di enunciati non-normativi, cioè non prescrittivi. Malgrado tutto, continuerò a chiamarli “norme”, come del resto ho fatto sinora, conformemente al modo di esprimersi comune dei giuristi, per non appesantire il discorso. Ma si tratta di enunciati che né vertono sulla condotta, né sono (ricostruibili come) deontici<sup>30</sup>. Tra di essi, i seguenti, ma non garantisco che la piccola tassonomia che segue sia completa.

- (i) In primo luogo, vi sono norme che ascrivono competenze: nel gergo della

<sup>27</sup> Il requisito dell’astrattezza esclude dal novero delle norme propriamente intese qualunque prescrizione (sia pur generale) retroattiva.

<sup>28</sup> L’abrogazione “parziale” di una norma è quel che si dice una deroga.

<sup>29</sup> Il funzionamento della metanorma “lex superior” può essere chiarito nel modo seguente: sono permissive e facoltizzanti, tipicamente, le norme costituzionali che ascrivono diritti di libertà; ebbene, stante il carattere rigido della costituzione vigente (la legislazione ordinaria non può validamente contraddire la costituzione), le norme in questione hanno la funzione e l’effetto di rendere invalide eventuali norme imperative future di rango sub-costituzionale che pretendessero di comandare e/o proibire la condotta cui si riferiscono.

<sup>30</sup> In verità, si incontrano nelle fonti anche enunciati del tutto privi di qualsivoglia plausibile significato normativo, nel senso che non paiono ricostruibili né come norme di condotta (deontiche), né come norme di competenza (hohfeldiane). Un buon esempio è la clausola «fondata sul lavoro» (art. 1 cost.), riferita alla Repubblica, la quale appunto sembra non esprimere una qualche norma, ma solo dar voce ad un generico favore ideologico per le classi lavoratrici.

teoria giuridica, si dicono appunto “norme di competenza” o “norme secondarie” (essendo “primarie” le norme di condotta).

Si tratta di enunciati (li abbiamo già incontrati discorrendo di situazioni giuridiche soggettive) che vertono non sulla condotta, ma su atti normativi, cioè produttivi di norme. Ad esempio, verte su atti normativi l’enunciato costituzionale che ascrive alle Camere la funzione (i.e. la competenza) legislativa.

(ii) In secondo luogo, vi sono norme che ascrivono status, quale ad esempio lo status di “cittadino”, o di “maggioranne”, o di “proprietario”. Sono termini privi di riferimento semantico, non denotano alcunché nel mondo.

Uno status è una qualità artificiale attribuita dal diritto, all’incrocio (logico) di una o più norme concatenate che determinano l’antecedente e una o più norme che statuiscano il conseguente dello status in questione: ad esempio, le norme che stabiliscono le condizioni per l’acquisto della cittadinanza e, rispettivamente, le norme che conferiscono diritti o impongono obblighi ai cittadini; le norme che stabiliscono le condizioni di acquisto della proprietà (dello status di proprietario) e, rispettivamente, le norme che determinano le pretese e i poteri del proprietario<sup>31</sup>.

(iii) In terzo luogo, il linguaggio del diritto è ricco di definizioni, quasi sempre fraseggiate (ingannevolmente) come “definizioni reali”, del tipo “Il contratto è [non: per ‘contratto’ s’intende] l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”<sup>32</sup>.

Si può sostenere che le definizioni legali siano direttive interpretative (dunque norme in senso stretto) rivolte agli interpreti, e segnatamente ai giudici: al tale termine o sintagma deve essere attribuito questo e non altro significato<sup>33</sup>. Ma a me pare più plausibile configurarle come “frammenti” (logici) di tutti i rimanenti enunciati normativi in cui compare il termine definito. Ad esempio, secondo questo modo di vedere, la definizione di “contratto” altro non è che un frammento (logico) di tutte le norme che vertono sui contratti.

<sup>31</sup> Ross 1976.

<sup>32</sup> Fraseggiate, cioè non come definizioni di un concetto, ma come descrizioni di un oggetto. See nonché le cosiddette “definizioni reali” sono non propriamente definizioni, ma enunciati (che si pretendono) empirici, sopra un oggetto che però andrebbe previamente identificato (mediante una definizione nominale, per l’appunto). Le definizioni, propriamente intese, non possono essere che “nominali”: hanno ad oggetto il significato di termini e sintagmi, non la realtà sottostante. (Nel linguaggio volgare, “definire” è comunemente usato in luogo di “aggettivare”, “qualificare”, o “classificare”.)

<sup>33</sup> Norme, cioè, che comandano agli interpreti, segnatamente ai giudici, di attribuire al termine o sintagma definito quello e non altro significato. Norme, però, che sovente i giuristi considerano non “vincolanti” per gli interpreti.

(iv) In quarto luogo, si incontrano altresì nelle fonti enunciati che hanno ad oggetto né comportamenti, né atti normativi, bensì altre norme (o gli enunciati che le esprimono): si tratta dunque di norme di secondo grado o metanorme. Ne sono esempi caratteristici le norme abrogatrici, le norme di rinvio, e le metanorme (le abbiamo incontrate poco sopra) che stabiliscono criteri per la soluzione di antinomie.

Le norme abrogatrici, cui già accennavo in precedenza, hanno, banalmente, la forma “È abrogata la norma x”; nell’ordinamento vigente, combinate con il principio generale (generale, ma non costituzionale, fatta eccezione per la materia penale) di ir-retroattività, esse hanno l’effetto di circoscrivere nel tempo l’applicabilità della norma cui si riferiscono. Una norma fa “rinvio” ad un’altra norma (o ad una data fonte) ogni-qualvolta non detta direttamente la disciplina della fattispecie cui si riferisce, bensì indica agli organi dell’applicazione in quale altra norma (o fonte) tale disciplina debba essere ricercata: ad esempio, “Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate [non dalla presente legge, ma] dalla legge nazionale dei contraenti”<sup>34</sup>.

Due osservazioni per concludere su questo punto.

Prima osservazione. Tutte queste norme in senso generico di cui sono venuto parlando – ascrizioni di status, definizioni, norme di competenza, e metanorme – sono funzionalmente connesse alle norme in senso stretto. Acquistano senso, dal punto di vista pragmatico, solo in relazione alle norme di condotta. È ovvio, ad esempio, che ascrivere ai diciottenni la maggiore età sarebbe un inutile *flatus vocis* se tale ascrizione non costituisse l’antecedente di tutte le norme che determinano, nel conseguente, diritti e doveri dei maggiorenni.

Seconda osservazione. Le norme in questione sono dette, da alcuni, norme (o regole) “costitutive”. A dire il vero, questo sintagma si incontra usato in più sensi<sup>35</sup>, ma, in questo contesto, il senso rilevante mi sembra il seguente: si tratta di norme che non prescrivono a chicchessia di fare od omettere alcunché – sicché sono prive di destinatari, non possono essere obbedite né violate – ma realizzano direttamente (cioè, senza la mediazione di un qualche soggetto obbligato) una modificazione nel sistema normativo<sup>36</sup>.

Una norma abrogatrice, ad esempio, né descrive (ovviamente) una abrogazione già avvenuta, né prescrive a chicchessia di compierla: semplicemente, la fa. Potremmo dire così: la promulgazione di una norma abrogatrice è una enunciazione per-

<sup>34</sup> Il rinvio si dice “recettizio” o “materiale” quando ha ad oggetto una disposizione determinata (o un insieme determinato di disposizioni): ad esempio, l’articolo tale della tale legge. Il rinvio si dice “mobile” o “formale” quando ha ad oggetto un tipo di fonte: secondo i casi, una fonte del medesimo ordinamento (ad esempio, la fonte “legge ordinaria dello Stato”, la fonte “decreto ministeriale”, etc.) o anche, come sovente accade nelle norme di diritto internazionale privato, una fonte appartenente ad un diverso ordinamento.

<sup>35</sup> Ross 1968; Searle 1969; Carcaterra 1974.

<sup>36</sup> Carcaterra 1974.

formativa di quel peculiare atto di linguaggio, squisitamente giuridico, che appunto chiamiamo “abrogazione”.

Naturalmente, dire che una norma abrogatrice o una norma di competenza è “costitutiva” non è che un modo (inutilmente?) sofisticato per dire che non è prescrittiva, o “regolativa” (come pure si usa dire), ossia che non è una norma affatto nel senso stretto stipulato sopra a fini analitici.

Quanto alle metanorme “lex posterior” e “lex superior”, un chiarimento è forse opportuno. Si tratta di metanorme che stabiliscono altrettanti criteri di soluzione dei conflitti tra norme, o antinomie che dir si voglia.

“Lex posterior” è una metanorma espressamente statuita nel diritto vigente (art. 15, disposizioni generali premesse al Codice civile), che regola la successione di norme nel tempo: la norma più recente abroga la precedente.

“Lex superior”, invece, è frutto di costruzione della scienza giuridica: deriva dalla generalizzazione delle varie metanorme che istituiscono una relazione gerarchica tra le diverse fonti – specialmente tra legge e costituzione, tra regolamento e legge – sicché una data fonte (ad esempio, la legge) non può legittimamente disporre in contrasto con un’altra (ad esempio, la costituzione) perciò stesso “superiore”. “Lex superior”, al fondo, è una norma di incompetenza: la fonte “inferiore” non è competente a disporre in contrasto con la fonte “superiore”, e in questo precisamente consiste la “superiorità” di quest’ultima<sup>37</sup>.

Si osservi che il latinetto “derogat” assume due significati diversi nelle due metanorme rispettivamente: (a) la norma posteriore *abroga* la precedente; (b) la norma superiore non già abroga, ma rende *invalida* la norma inferiore (e l’invalidità può solo essere pronunciata da un organo giurisdizionale competente: secondo i casi, la Corte costituzionale, un tribunale amministrativo, etc.). E, d’altra parte, nell’ordinamento vigente, abrogazione e dichiarazione di invalidità hanno effetti sistemici differenti.

## Riferimenti bibliografici

Alexy, R. (2002). *Theorie der Grundrechte* (1986), trad. ingl., *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford, Oxford University Press.

Atienza, M., Ruiz Manero, J. (1996). *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Madrid, Ariel.

Bobbio, N. (1949). «Scienza del diritto e analisi del linguaggio», rist. in U. Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Comunità (1976): 287-324.

---

<sup>37</sup> Così com’è una norma di incompetenza, per fare un altro esempio, l’art. 139 Cost., il quale dispone che la forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale.

- Bobbio, N. (1961). «Comandi e consigli», in Id., *Studi per una teoria generale del diritto* (nuova ed. con una introduzione di R. Guastini), Torino, Giappichelli (2012): 39-64
- Carcattera, G. (1974). *Le norme costitutive*, Milano, Giuffré (rist. Torino, Giappichelli, 2014).
- Chiassoni, P. (2016). *Da Bentham a Kelsen*, Torino, Giappichelli.
- Crisafulli, V. (1959). «Atto normativo», in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Milano, Giuffré.
- Dworkin, R. (1967). «The Model of Rules (I)», ora in Id., *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London (II ed.), 1978.
- Hare, R.M. (1952). *The Language of Morals*, Oxford, Oxford University Press.
- Hart, H.L.A. (1982). *Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory*, Oxford, Clarendon.
- Hohfeld, W.N. (1969). *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning* (1913), trad. it. *Concetti giuridici fondamentali*, Torino, Einaudi.
- Ross, A. (1976). «Tû-Tû» (1951), trad. it. «Tû-Tû», in U. Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Comunità: 165-181.
- Ross, A. (1968). *Directives and Norms*, London, Routledge & Kegan Paul.
- Scarpelli, U., 1959, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, seconda ed., con una introduzione di A. Pintore, Giuffré, Milano, 1985.
- Scarpelli, U., 1963, “I modi deontici e la completezza degli ordinamenti normativi”, rist. in U. Scarpelli, *L’etica senza verità*, Bologna, Il Mulino, 1982, 221-250.
- Scarpelli, U., 1967, “Le ‘proposizioni giuridiche’ come precetti reiterati”, rist. in *Lo Stato*, 18, 2022, 207-222.
- Searle, J.R. (1969). *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Trimarchi, P. (1983). *Istituzioni di diritto privato* (VI ed.), Milano, Giuffré.
- Troper. M. (1987). «La signature des ordonnances. Fonction d’une controverse», *Pouvoirs*, 41: 75-91.
- Wright, G.H. von (1951). «Deontic Logic», *Mind*, 60: 1-15.
- Zagrebelsky, G. (1992). *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, Einaudi.